

STATUTO

Art. 1 (Costituzione)

E' costituito un consorzio volontario con attività esterna, ai sensi degli artt. 2602-2615 bis del c.c., tra piccole e medie imprese che viene denominato "CONSORZIO BIOTECNO-MARES (Consorzio Nazionale Italiano delle Biotecnologie, delle Metodologie dell'Acquacoltura e della Ricerca Ecocompatibile e Sostenibile).

Art. 2 (sede)

Il Consorzio ha sede legale in Cagliari, Corso Vittorio Emanuele n. 6.

Il Consorzio potrà istituire sedi secondarie nonché filiali, agenzie e rappresentanze sia in territorio nazionale sia all'estero.

Art. 3 (durata)

La durata del Consorzio è prevista fino al 31 dicembre 2050. Il Consorzio può essere prorogato o sciolto anticipatamente con deliberazione unanime dell'Assemblea.

Art. 4 (oggetto)

Il Consorzio, nell'osservanza dello spirito consortile, di cui all'art. 2602 del C.C., non ha scopo di lucro e la sua gestione non deve portare alla distribuzione di utili. Ciò premesso rappresenta un obiettivo imprescindibile del Consorzio intraprendere un piano di crescita che assicuri le risorse necessarie e dotarsi di una organizzazione manageriale efficace.

Gli scopi sociali del Consorzio sono riferiti alla realizzazione di attività che rendano possibile una ricaduta in termini di sviluppo tecnologico sostenibile, eco compatibile e di qualità, soprattutto in acquacoltura, nonché di un genera-

le miglioramento ambientale e di una mirata qualificazione del livello professionale del personale impegnato. Queste attività daranno vita ad una serie di tecnologie e prodotti che saranno oggetto di appropriate e finalizzate azioni di tipo promozionale.

Le attività preminenti del Consorzio si riferiranno, in forma prioritaria, allo studio e alla realizzazione di sistemi di sviluppo di competenze e di progettualità di ricerca riferite al settore delle biotecnologie e delle metodologie ecocompatibili e sostenibili del comparto dell'acquacoltura.

Con questo riferimento e con queste finalità il Consorzio dovrà quindi curare la partecipazione collettiva a mostre e fiere all'estero o rivolte al mercato estero;

- la partecipazione delle aziende consorziate a missioni economiche nei Paesi esteri e l'effettuazione di ricerche e studi lo svolgimento di azioni pubblicitarie a favore dell'esportazione di prodotti e tecnologie, la predisposizione e la distribuzione di cataloghi collettivi per l'esportazione e, a questi fini, la raccolta e la diffusione di notizie relative alla produzione e alla tecnologia delle imprese consorziate;

- la promozione di azioni pilota per la sperimentazione dei prodotti innovativi per la promozione di sistemi di acquisto collettivo con l'importazione, su loro richieste (Dei consorziati), delle materie prime e dei semilavorati occorrenti ai consorziati;

- la valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica e gli eventuali brevetti maturati nello svolgimento della attività dei singoli consorziati;

- lo svolgimento di una continua e aggiornata attività di promozione professionale;

- l'organizzazione di convegni e seminari tematici di livello

internazionale;

- la partecipazione ad ogni tipo di progettualità nazionale e /o comunitaria e/o internazionale e alle dovute gare d'appalto pubbliche e private e ad tipi di licitazioni e/o trattative;

- la cooperazione tra il mondo della ricerca ed il mondo dei possibili utilizzi dei risultati della ricerca medesima.

Il Consorzio avrà lo specifico compito di promuovere sui mercati:

- La qualità e sicurezza delle produzioni ittiche, anche attraverso l'attivazione di percorsi di implementazione e certificazione di sistemi di gestione aziendali, in conformità allo standard normativo ISO 9001;

- La sostenibilità ambientale dei processi connessi alle produzioni ittiche, anche attraverso l'attivazione di percorsi di implementazione e certificazione di sistemi di gestione ambientale in conformità allo standard normativo ISO 14001;

- Lo studio della biologia e fisiologia di nuove specie acquatiche di interesse per l'acquacoltura e la pesca;

- Lo studio degli ecosistemi marini e della fascia costiera;

- Lo studio della Piscicoltura - Molluschicoltura - Crostaceicoltura;

- Caratterizzazione genetica delle specie acquatiche - Citogenetica - tutela della biodiversità;

- Valutazione di impatto ambientale e Bio Monitoraggio;

- Le tecnologie biologiche avanzate per la riproduzione di nuove specie ittiche per l'acquacoltura marina;

- La definizione di protocolli e metodologie applicative per la completa tracciabilità dei prodotti della filiera ittica inclusa la tracciabilità genetica;

- Le proteine e lipidi alternativi per la formulazione di

mangimi innovativi;

- Le applicazioni biotecnologiche per la crio-conservazione di gameti di specie ittiche importanti per la pesca e l'acquacoltura;
- La valutazione qualitativa e quantitativa delle risorse ittiche costiere fluviali-lagunari;
- Lo sviluppo di sistemi bio-tecnologici per la Maricoltura off-shore (sistema sommerso);
- Lo sviluppo di tecnologie innovative per il sistema della fitodepurazione;
- Lo sviluppo di tecnologie per la coltivazione e produzione delle alghe;
- La realizzazione e sperimentazione di programmi di monitoraggio ambientale, dell'ambiente marino, di azioni di ripopolamento delle risorse ittiche sia nelle aree lagunari che costiere;
- Progetti per la tracciabilità e per l'implementazione di sistemi di gestione aziendali in conformità agli standards normativi ISO 9001 e ISO 14001, finalizzati alla valorizzazione e l'accesso a nuovi prodotti e delle aziende operanti nel comparto ittico-agroalimentare;
- Attività e servizi di consulenza e assistenza agli imprenditori agricoli e/o detentori di aree forestali;
- La ricerca sulle qualità nutrizionali e sulla presenza di sostanze tossiche nelle produzioni ittiche ed agroalimentari in genere;
- Studio della variabilità genetica in popolazioni naturali ed allevate;
- Promozione della tracciabilità genetica di filiera dei prodotti ittici;
- La progettazione, costruzione dei sistemi di depurazione in

acquacoltura-acque reflue in generale;

- Monitoraggio della qualità delle acque con sensori (inquinanti, temperatura, nutrienti);
- Ottimizzazione ed innovazione di processi di trasformazione dei prodotti ittici;
- Le tecniche innovative per la conservazione del pescato; shelf-life-packaging ecc.;
- Studio di materiali polimerici per la costruzione di sistemi di acquacoltura e per l'agricoltura;
- Ideazione di campagne di promozione e di informazione sui prodotti e le attività del comparto ittico agroalimentare.
- Ideazione e Progettazione grafica supporti di comunicazione e promozione, con relativa produzione e fornitura di materiali promozionali. Pubblicazioni tecniche e scientifiche su attività di ricerca realizzati. Campagne di comunicazione per la valorizzazione della produzione. Promozione di Azioni pilota per la sperimentazione di prodotti innovativi ad alto valore aggiunto con i quali ampliare, quantitativamente e qualitativamente, l'assortimento delle referenze ittiche, attuando azioni sperimentali di ricerca tecnologica e merceologica e la valorizzazione dei prodotti di nicchia;
- Cultura d'impresa e informatizzazione dei processi;
- Sistemi informativi con l'ausilio di internet (siti e portali web) e software specifici per lo sviluppo di strumenti operativi ed innovativi per gli operatori del comparto e per ottimizzare procedure e metodologie;
- Progetti per la Tracciabilità e sistemi di Qualità per prodotti e aziende, per la valorizzazione dei prodotti ittici lungo l'intera filiera per facilitarne l'accesso a nuovi canali commerciali garantendo tutti gli alti parametri qualitativi richiesti dai Consumatori;

- Attività di assistenza tecnica per programmi a favore della Pubblica Amministrazione in materia di assistenza e di sviluppo per azioni di promozioni a sostegno del comparto sia a livello nazionale che regionale;
- Attività di assistenza tecnica a favore degli operatori per le Ricerche di mercato quali-quantitative, Studi di settore ed Indagini;
- L'innovazione dei processi di trasformazione dei prodotti ittici;
- L'ideazione e la pianificazione di progetti transnazionali per la sperimentazione di nuove forme di cooperazione nell'ambito di più Paesi per contribuire alla formazione di spazi territoriali e marittimi omogenei;
- La creazione di software e strumenti utili all'analisi e monitoraggio ambientale del territorio quali ad esempio le elaborazioni di immagini, la modellistica idraulica ed il telerilevamento;
- La progettazione di Sistemi Informativi Territoriali che, attraverso mappe dinamiche, tengano conto dei diversi fattori influenzanti le modifiche ambientali e servano di supporto ai processi decisionali per l'analisi, la modellizzazione e la descrizione dei fenomeni ambientali-territoriali;
- Lo sviluppo di metodologie e strumenti per la mappatura di aree del territorio soggette a diversi livelli di rischio idraulico ed ambientale;
- L'utilizzo di innovazioni nel campo dell'Idraulica e dell'Ingegneria Sanitaria ed Ambientale per la verifica delle zone maggiormente esposte a fenomeni di degrado ambientale e la valutazione dell'efficacia di possibili interventi di risanamento.

Il consorzio potrà compiere tutte le operazioni mobiliari,

immobiliari, finanziarie purchè in modo non esclusivo, non prevalente e non nei confronti del pubblico (che possono comprendere il rilascio di garanzie reali e personali a favore proprio e di terzi, anche quale terza datrice di ipoteca), commerciali ed industriali ritenute necessarie ed anche soltanto utili per il conseguimento dello scopo e così, nei limiti previsti dalla legge, potrà assumere interessenze e partecipazioni in altre società aventi scopo analogo od affine al proprio.

Pertanto sono tassativamente escluse le attività bancaria ed assicurativa nonchè tutte le altre attività vietate o comunque riservate, nonchè le attività riservate agli iscritti in albi professionali.

Art. 5

Possono assumere la qualità di Soci tutti i soggetti pubblici e privati che abbiano i requisiti individuati dal Comitato Direttivo e che contribuiscano al raggiungimento degli scopi sociali previsti dal presente statuto. Per quanto riguarda le imprese private, per essere associate dovranno soddisfare i requisiti previsti dall'articolo 2195 del Codice Civile. Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore a tre.

Art. 6

La domanda di ammissione deve essere presentata alla sede legale del Consorzio. L'aspirante consorziato è tenuto a presentare ogni documento che il consorzio richieda.

Sull'accoglimento della domanda di ammissione decide il Comitato Direttivo con delibera adottata a maggioranza.

Il Comitato Direttivo comunica all'interessato la decisione entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. In mancanza di comunicazione, trascorso tale termine, la domanda si

intende respinta.

Il nuovo ammesso sarà iscritto, all'atto della relativa delibera del comitato direttivo, nel libro dei consorziati.

Il costo dell'iscrizione nel registro delle imprese della variazione dei consorziati derivante da nuovi ingressi sono a carico dall' aspirante consorziato.

Sono considerati, a tutti gli effetti, soci fondatori i soggetti ammessi al Consorzio che abbiano inoltrato domanda di ammissione entro trenta giorni dall'iscrizione del Consorzio medesimo nel registro delle imprese.

Qualora siano ammesse a partecipare al consorzio enti quali Università, le università consorziate non potranno essere gravate da responsabilità patrimoniali per le obbligazioni assunte dal consorzio, per perdite di gestione o derivanti da patti che richiedono versamenti di contributi in danaro o di qualsiasi natura. Le università consorziate, in caso di perdite di gestione, anche nell'ipotesi di scioglimento del consorzio, rispondono esclusivamente nei limiti del contributo versato.

Art. 7

Accolta la domanda di ammissione, il consorziato dovrà sottoscrivere la quota stabilita per l'anno in corso come contributo iniziale al fondo consortile.

Ciascun consorziato dovrà versare metà della quota all'atto della sottoscrizione e la parte residua entro trenta giorni.

Art. 8

I consorziati sono obbligati:

1) all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente statuto, nelle deliberazioni degli organi consortili regolarmente assunte, uniformando alle stesse e ai regolamenti approvati il proprio comportamento;

2) a corrispondere regolarmente al Consorzio i contributi dovuti, pagare le penalità come previsto dal presente contratto e dal regolamento interno e risarcire il Consorzio dei danni e delle perdite subite per loro inadempienza.

Art. 9

Le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione del Consorzio saranno periodicamente addebitate ai consorziati in proporzione all'utilizzo dei servizi consortili e previa approvazione da parte dell'assemblea di un bilancio di previsione proposto dal Comitato Direttivo il quale determinerà i termini e le modalità di versamento delle somme dovute da ciascun associato tenendo conto delle norme previste dal regolamento interno.

Art. 10

Il Consorzio può compiere le operazioni e svolgere le attività che siano connesse al raggiungimento degli scopi sociali avvalendosi di una organizzazione appositamente predisposta. Le attività per le quali il Consorzio assume obbligazioni verso i terzi saranno svolte dallo stesso in nome e per proprio conto; è fatto espresso divieto al Consorzio assumere obbligazioni per conto dei singoli consorziati ovvero rappresentarli al di fuori delle tematiche di ricerca relative alla propria attività, salvo che vi sia una espressa autorizzazione da parte dei consorziati; in materia di responsabilità verso i terzi, troverà pertanto applicazione il disposto dell'art. 2615, primo comma.

Art. 11

La qualità di consorziato si perde: per recesso, per decadenza o per esclusione.

Il consorziato può recedere:

a) quando abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) quando non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

c) in tutti gli altri casi in cui la legge lo consenta.

Il recesso è comunicato al Comitato Direttivo ed ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

L'associato receduto resta comunque vincolato nei confronti del Consorzio per gli impegni assunti antecedentemente alla data di recesso, come previsto al successivo art.14.

Art. 12

La decadenza è deliberata dal Comitato Direttivo nei confronti del consorziato che abbia perduto i requisiti per l'ammissione.

L'esclusione può essere comminata dal Comitato Direttivo al consorziato quando:

a) non ottemperi alle disposizioni del presente statuto o dei regolamenti adottati in conformità della legge o alle deliberazioni adottate validamente dagli organi sociali;

b) si renda moroso nel pagamento dei debiti contratti verso il consorzio o verso terzi con garanzia del consorzio;

c) prenda parte ad imprese ed aderisca ad organismi che abbiano finalità contrastanti o concorrenti con l'attività del consorzio;

d) danneggi, in qualunque modo, materialmente o moralmente il consorzio;

e) sia sottoposto a procedure concorsuali.

Il Consorzio, prima di dichiarare l'esclusione del consorziato deve contestare allo stesso, con lettera raccomandata, l'inadempienza commessa, invitandolo a mettersi in regola, entro il termine di trenta giorni o nel maggior termine, ri-

tenuto congruo volta per volta, dal Comitato Direttivo.

Il Consorzio prima di adottare il provvedimento di esclusione, si riserva la facoltà di applicare, oltre alle azioni di responsabilità per i danni ad esso arrecati, le seguenti sanzioni:

a) penale pecuniaria;

b) sospensione a tempo determinato dai benefici dell'appartenenza al consorzio, fermi restando gli obblighi assunti.

I regolamenti determinano le specifiche ipotesi di applicabilità delle sanzioni stabilite dal presente articolo.

La deliberazione di esclusione deve essere comunicata all'impresa associata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

La decadenza e l'esclusione hanno effetto all'atto della relativa delibera del Comitato Direttivo.

Art. 13

In caso di trasferimento dell'azienda consorziata, per causa di morte o per atto tra vivi, il nuovo titolare subentra nel contratto di consorzio a condizione che sia in possesso dei requisiti per l'ammissione.

Art. 14

I consorziati receduti, decaduti o esclusi e i nuovi titolari delle imprese trasferite, per causa di morte o per atto tra vivi, non ammessi al Consorzio sono responsabili verso il Consorzio e verso i terzi, nei modi indicati nell'art. 2615 del c.c., per tutte le obbligazioni assunte dal Consorzio sino alla data in cui essi hanno cessato di farne parte e per tutte le spese di carattere generale effettuate sino alla data stessa. Agli stessi sarà rimborsato il contributo al fondo consortile nonché la eventuale eccedenza del fondo per le spese generali, per la quota di loro competenza, previa de-

trazione di ogni loro debito verso il Consorzio e salvo quanto disposto dal precedente art. 8. 1° comma.

Art. 15

Il fondo consortile del Consorzio è costituito:

- a) dal contributo iniziale stabilito dall'art. 7 e 19 del presente statuto;
- b) dai versamenti effettuati dai consorziati per contributi volontari;
- c) dai beni mobili e immobili di qualsiasi specie che per acquisti, donazioni e lasciti, fossero in proprietà del Consorzio.

Per tutta la durata del Consorzio i consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo.

Art. 16

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio il Comitato Direttivo deve redigere la situazione patrimoniale osservando le norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni e depositarla presso l'ufficio del registro delle imprese a norma dell'art. 2615 bis del c.c.

Art. 17

Sono Organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea dei Consorziati;
- b) il Comitato Direttivo;
- c) il Presidente ed il Vice Presidente del Consorzio.

Art. 18

L'Assemblea dei consorziati è ordinaria e straordinaria.

Essa è costituita dai rappresentanti delle imprese consorziate, designati dalle stesse in numero di uno per ciascuna impresa consorziata.

L'Assemblea è convocata dal presidente su delibera del Comitato Direttivo, almeno una volta all'anno, o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei consorziati.

La convocazione potrà effettuarsi con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo a garantire l'adempimento della stessa almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'invito dovrà contenere l'ordine del giorno e l'indicazione della data e dell'ora stabilita per la prima e seconda convocazione e del luogo in cui si svolgerà la riunione. La seconda convocazione potrà essere fissata anche solo 24 (ventiquattro) ore dopo la data stabilita per la prima. In Assemblea potranno essere trattati anche altri argomenti proposti per iscritto dai consorziati purchè pervenuti in tempo utile per l'inserimento all'ordine del giorno.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita: in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza dei consorziati; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei consorziati intervenuti.

Le deliberazioni sono adottate, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza.

Le deliberazioni assunte sono vincolanti per tutte le imprese consorziate, anche per quelle dissenzienti o assenti, purchè adottate in conformità della legge e dello statuto.

Art. 19

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo;
- b) approva il programma consortile e il bilancio preventivo

nel mese di dicembre di ogni esercizio; in tale sede stabilisce l'ammontare della quota d'ingresso per l'esercizio successivo;

c) elegge i membri del Comitato Direttivo, il Presidente ed il Vice Presidente;

d) delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione del Consorzio che non siano attribuiti dalla legge o dal presente statuto al Comitato Direttivo.

Art. 20

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sulla proroga della durata del consorzio, sul cambiamento dell'oggetto consortile, sullo scioglimento anticipato, sulla nomina e poteri dei liquidatori.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita: in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza dei consorziati; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei consorziati intervenuti.

Le deliberazioni sono adottate, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza.

Art. 21

L'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria stabilisce la forma delle votazioni.

Ogni rappresentante dispone di un voto sempre che l'impresa che rappresenta sia iscritta nel libro dei consorziati da almeno tre mesi e sia in regola con il versamento dei contributi sociali.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, redatto sull'apposito libro e sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Art. 22

Il Comitato Direttivo è composto da un numero di componenti

variabile che viene determinato dall'assemblea all'atto della nomina.

Il Comitato Direttivo dura in carica tre anni. I membri scaduti possono essere rieletti. Si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando ne facciano richiesta almeno due componenti. I consiglieri sono convocati a cura del Presidente, con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo a garantire l'adempimento, almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione. L'invito deve contenere l'ordine del giorno e del luogo della riunione. Nei casi d'urgenza la convocazione potrà avvenire mediante telegramma, fonogramma o fax o altro mezzo ritenuto idoneo in modo che i componenti del Comitato siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri del Comitato Direttivo, gli altri provvedono a sostituirli. I membri così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea. Se viene meno la maggioranza dei componenti, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Per la validità della riunione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti compreso il Presidente o chi ne fa le veci.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Comitato Direttivo è investito del potere di compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che rientrano nell'oggetto sociale, fatta eccezione per quelli che la legge o il presente statuto riservano inderogabilmente

alla competenza dell'Assemblea dei Consorziati o al Presidente.

In via esemplificativa, e non esaustiva, i suoi compiti sono:

- a) la redazione della situazione patrimoniale e del conto economico a norma dell'art. 2615 bis del c.c.;
- b) l'assunzione e l'inquadramento del personale;
- c) la nomina di un direttore, la sua revoca e l'attribuzione dei suoi poteri;
- d) la nomina di un comitato tecnico avente il compito di ispezionare le aziende consorziate e verificare l'applicazione delle norme stabilite dallo statuto e dal regolamento interno;
- e) l'irrogazione delle penalità;
- f) la determinazione dell'ammontare e le modalità di versamento del contributo annuale per la copertura delle spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione;
- g) deliberare la convocazione dell'Assemblea per l'approvazione della situazione patrimoniale e del conto economico, nonché del programma consortile, per stabilire le quote d'ingresso e la distribuzione dei voti per l'esercizio successivo;
- h) predisporre le modifiche del presente contratto da sottoporre all'Assemblea straordinaria;
- i) predisporre il regolamento interno e sottoporlo all'Assemblea ordinaria per l'approvazione;

La responsabilità dei suoi componenti verso le imprese consorziate è regolata dalle norme sul mandato.

Art. 23

II Presidente è nominato dall'Assemblea, a tempo indeterminato fino a revoca.

Esso deve:

- a) convocare e presiedere l'Assemblea, il Comitato Direttivo e il Comitato di Controllo;
- b) rappresenta legalmente il Consorzio ad ogni effetto;
- c) dare le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi del Consorzio;
- d) vigilare sulla conservazione e la tenuta dei documenti;
- e) accertare che si operi in conformità degli interessi del Consorzio;
- f) adempiere agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea, dal Comitato Direttivo o dal Comitato di Controllo.

In caso di assenza o impedimento del Presidente la rappresentanza legale del Consorzio di fronte ai terzi ed in giudizio spetterà al Vice-presidente. La spendita del nome del Consorzio da parte del Vice-presidente, nei rapporti con i terzi, implica di per sè assenza o impedimento del Presidente.

Art. 24

L'esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali e la direzione del Consorzio, ma non la sua rappresentanza, possono essere affidate a un direttore, nominato dal Comitato Direttivo, che ne determina le attribuzioni ed i poteri.

Art. 25

Con esclusivo riferimento ai diritti disponibili, tutte le controversie, comprese quelle in ordine alla validità delle delibere assembleari, che dovessero sorgere in merito all'applicazione, esecuzione ed interpretazione del presente statuto, nonchè in merito ai rapporti tra i consorziati, tra il consorzio ed i consorziati, organi sociali e/o di controllo, nonchè tra tutti o alcuni dei suddetti soggetti tra loro, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di composizione tramite conciliazione in base alla procedura di concia-

liazione dell'organismo che verrà scelto dal Presidente del Consiglio Notarile competente territorialmente con riferimento alla sede della società, su istanza della parte interessata, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta.

Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, come prevista nel presente articolo, sarà decisa da un arbitro nominato dal Presidente del Consiglio Notarile competente territorialmente con riferimento alla sede del consorzio. L'arbitro funzionerà e giudicherà con arbitrato rituale secondo diritto e provvederà anche sulle spese e competenze ad esso spettanti.

Art. 26

Il Consorzio si scioglie per le cause previste dall'art. 2611 del c.c., che vengono così riportate:

- 1) decorso del termine;
- 2) conseguimento dell'oggetto o impossibilità di conseguirlo;
- 3) volontà unanime dei consorziati;
- 4) deliberazione dell'Assemblea straordinaria se sussiste una giusta causa;
- 5) provvedimento autorità governativa.

In caso di scioglimento l'assemblea straordinaria fisserà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, precisandone i poteri.

Art. 27

Il Comitato Direttivo elaborerà un apposito regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il regolamento così approvato sarà vincolante per tutti i soci.

Cheri Federico

Cacciuto Daniela

Alessandro Vagnozzi

Josef Eugenio Cigagna

Sandrino Nalli

Antonio Galdiero - notaio